

Capitolo 2

La trasparenza nei rapporti banca-cliente

di Antonio Proto

SOMMARIO: 2.1. La trasparenza: obiettivi e ambito di applicazione. – 2.2. La pubblicità e l'informazione precontrattuale. – 2.3. I contratti. – 2.4. Le comunicazioni alla clientela. – 2.5. Le modalità di calcolo degli interessi. – Riferimenti bibliografici.

2.1. La trasparenza: obiettivi e ambito di applicazione

La conoscenza delle caratteristiche e dei costi delle operazioni e dei servizi bancari, la comparazione fra le diverse offerte presenti nel mercato e la possibilità di effettuare scelte consapevoli e coerenti con i bisogni da soddisfare dipendono dalle informazioni disponibili. Tali informazioni sono spesso insufficienti, per cui è difficile effettuare valutazioni sulle operazioni e sui servizi offerti, sia sotto il profilo della convenienza economica, sia sotto il profilo della funzionalità in relazione ai bisogni del cliente.

In quest'ambito si colloca il concetto di trasparenza, intesa come possibilità per il cliente di accedere alle informazioni relative alle clausole contrattuali che disciplinano le relazioni con le banche; fra queste assumono particolare rilevanza le condizioni economiche, indispensabili per una corretta valutazione di convenienza delle operazioni effettuate e dei servizi utilizzati¹.

Per garantire trasparenza nei rapporti banca-cliente sono state emanate specifiche norme² riguardanti le diverse fasi in cui si articola tale rapporto,

¹ Peraltro, la carenza di informazioni è solo uno degli aspetti critici nei rapporti banca-cliente. I contratti bancari, infatti, si caratterizzano per il contenuto predefinito (*contratti per adesione*) e per l'efficacia che si protrae nel tempo (*contratti di durata*): essi rappresentano quindi lo strumento attraverso il quale si manifesta la posizione di forza della banca nei confronti della clientela, che assume così il ruolo di *contraente debole*.

² La materia è disciplinata dal T.U. bancario (Titolo VI – *Trasparenza delle condizioni*

che inizia con la ricerca e la raccolta delle informazioni necessarie per scegliere la banca con cui operare, si concretizza con l'instaurazione del rapporto attraverso la stipula di uno o più contratti e prosegue con l'erogazione dei servizi, il cui utilizzo da parte del cliente viene rappresentato dalla banca attraverso alcuni supporti informativi.

Le norme sulla trasparenza disciplinano quindi la pubblicità e l'informazione precontrattuale, i contratti e le comunicazioni alla clientela relativamente alle operazioni e ai servizi³ offerti ai clienti⁴ dalle banche⁵ in Italia, anche fuori sede⁶ e mediante tecniche di comunicazione a distanza⁷.

Per quanto riguarda, infine, il controllo sull'applicazione delle norme, la Banca d'Italia dispone di poteri informativi e ispettivi per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia; inoltre, in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e, nel caso di violazioni ripetute, la sospensione fino a trenta giorni dell'attività anche di singole sedi secondarie.

contrattuali), dalla deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 (*Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*) e dalle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia (*Istruzioni di vigilanza per le banche*, Titolo X, Cap. 1). Tali norme sono affiancate da alcune iniziative di autoregolamentazione promosse dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), come il Codice di comportamento del settore bancario e finanziario, il Protocollo di intesa con le associazioni dei consumatori sulle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente e il progetto «Pattichiari». (www.pattichiari.it).

³ Sono esclusi i servizi e le attività di investimento e i prodotti finanziari emessi dalle banche (obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e altri titoli di debito), sottoposti alle norme del T.U. finanziario (art. 23, comma 4 e art. 25-*bis* del T.U. finanziario).

⁴ Per cliente si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con una banca. Non rientrano nella definizione gli intermediari finanziari e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria.

⁵ Sono soggetti alle norme sulla trasparenza anche gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U. bancario che esercitano le attività di assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti, prestazione di servizi di pagamento e intermediazione in cambi. La deliberazione del CICR e le istruzioni della Banca d'Italia si applicano, in quanto compatibili: a Poste Italiane s.p.a., per le sole attività di bancoposta; agli istituti di moneta elettronica; ai soggetti che esercitano il credito al consumo; ai mediatori creditizi.

⁶ L'offerta fuori sede è quella svolta in luogo diverso dalla sede o dagli sportelli della banca.

⁷ Si tratta di tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e della banca o di un suo incaricato.

2.2. La pubblicità e l'informazione precontrattuale

Le norme sulla trasparenza definiscono le operazioni e i servizi soggetti a pubblicità e gli strumenti di attuazione precisando che gli obblighi previsti non possono essere assolti mediante rinvio agli usi.

Le operazioni e i servizi soggetti agli obblighi di pubblicità sono quelli indicati nell'elenco allegato alla deliberazione del CICR del 4 marzo 2003:

<i>Operazioni e servizi</i>
Depositi; Obbligazioni; Certificati di deposito e buoni fruttiferi; Altri titoli di debito; Mutui; Aperture di credito; Anticipazioni bancarie; Crediti di firma; Sconti di portafoglio; Leasing finanziario; Factoring; Altri finanziamenti; Garanzie ricevute; Conti correnti di corrispondenza; Incassi e pagamenti; Emissione e gestione di mezzi di pagamento; Emissione di moneta elettronica; Versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici; Acquisto e vendita di valuta estera; Intermediazione in cambi; Custodia e amministrazione di strumenti finanziari; Locazione di cassette di sicurezza.

Gli strumenti di pubblicità sono:

- a) l'avviso denominato «principali norme di trasparenza»;
- b) i fogli informativi;
- c) la copia dello schema di contratto;
- d) il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto.

a) L'*avviso*, contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti dalla norma, deve essere esposto dalle banche nei locali aperti al pubblico e messo a disposizione dei clienti mediante copia asportabile. Le informazioni minime da indicare sono ⁸:

- la disponibilità dei fogli informativi presso gli sportelli e attraverso le tecniche di comunicazione a distanza di cui si avvale la banca e l'obbligo di consegna del foglio informativo nei casi previsti;
- il diritto di ottenere copia del contratto idonea per la stipula, che include il documento di sintesi;
- il diritto di ricevere copia del contratto stipulato, cui è unito il documento di sintesi;
- gli strumenti di tutela relativi all'obbligo di forma scritta del contratto, alla sostituzione automatica di clausole, al diritto di recesso in caso di variazioni unilaterali delle condizioni, alle modalità di capitalizzazione degli interessi;
- il diritto di essere informati sulle variazioni delle condizioni contrattuali e di ricevere le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto;
- le disposizioni in materia di collocamento di titoli di Stato ⁹;
- gli specifici diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina sul credito al consumo ¹⁰;
- le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie a disposizione del cliente e le modalità per accedervi ¹¹.

⁸ È opportuno che gli avvisi siano integrati con l'indicazione di altri strumenti di tutela del cliente eventualmente previsti da specifiche norme come, ad esempio, il diritto di recesso.

⁹ Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce: a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento; b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti; c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento (art. 116, comma 2, del T.U. bancario).

¹⁰ Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le norme sul credito al consumo sono contenute nel Titolo VI, Capo II, del T.U. bancario.

¹¹ A tale proposito, va ricordato che l'ABI ha varato un accordo per la costituzione, presso ogni banca, dell'Ufficio Reclami, a cui la clientela può rivolgersi per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la banca stessa. L'accordo prevede inoltre che le banche aderiscano all'*Ombudsman* bancario, un organismo collegiale con il compito di esprimere giudizi sulle controversie relative ai rapporti intrattenuti con i consumatori e riguardanti questioni quantificabili in un valore non superiore a 50.000 euro.

b) I *fogli informativi* sono documenti messi a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico, anche utilizzando apparecchiature tecnologiche, purché consentano facilità di accesso e possibilità di stampa delle informazioni. Ad ogni operazione e servizio corrisponde uno specifico foglio informativo¹², ma per i prodotti complessi¹³ deve essere predisposto un unico foglio informativo relativo a tutte le componenti del prodotto offerto¹⁴. Tale documento deve essere consegnato preliminarmente nei casi di acquisto di prodotti complessi da parte di consumatori e di sottoscrizione di titoli strutturati¹⁵ emessi dalla banca¹⁶.

Per quanto riguarda il contenuto, i fogli informativi sono articolati in quattro sezioni, più una legenda esplicativa delle principali nozioni in essi contenute.

Nella prima sezione (*Informazioni sulla banca*) sono forniti i dati identificativi della banca, tra i quali assumono particolare rilevanza l'eventuale gruppo bancario di appartenenza, i sistemi di garanzia cui la banca aderisce, il capitale sociale e le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato e, per le banche estere, le autorità di vigilanza competenti.

La seconda sezione (*Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio*) contiene una descrizione sintetica della struttura e della funzione economica dell'operazione o del servizio, anche alla luce dell'eventuale connessione con altri offerti dalla banca o da altro soggetto, e segnala l'esistenza di servizi accessori, anche se opzionali.

¹² Qualora la banca intenda adeguarsi alla Raccomandazione della Commissione europea del 1° marzo 2001 in materia di contratti di mutuo per la casa di abitazione, le informazioni richieste possono essere fornite, anziché attraverso i fogli informativi, mediante l'informativa iniziale e il prospetto informativo europeo standardizzato previsti dalla Raccomandazione stessa.

¹³ Si tratta di schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica.

¹⁴ Se alcune delle componenti del prodotto non sono disciplinate dalle norme sulla trasparenza perché, ad esempio, hanno natura assicurativa o di servizio d'investimento, i fogli informativi devono indicare l'esistenza di tali componenti e rinviare agli eventuali strumenti di trasparenza stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, i fogli informativi devono riportare tutti i costi a carico del cliente in relazione al prodotto complesso.

¹⁵ Strumenti finanziati che incorporano uno titolo di debito e un contratto derivato, solitamente di tipo opzionale.

¹⁶ Tale obbligo non si applica ai contratti di finanziamento associati a contratti di fornitura o di acquisto di beni o servizi non aventi natura finanziaria, di assicurazione dei beni forniti o acquistati o posti a garanzia del finanziamento, di assicurazione o di garanzia per assicurare al finanziatore il rimborso del credito.

Sono inoltre illustrati i principali rischi: rischi di tasso di interesse, di cambio, di controparte; rischi connessi con meccanismi di indicizzazione o con eventuali componenti derivative; limiti della copertura dei sistemi di garanzia.

Nella terza sezione (*Condizioni economiche dell'operazione o del servizio*) sono indicati i tassi di interesse per le operazioni attive e passive¹⁷, la periodicità e le modalità di calcolo degli interessi (da eseguirsi con riferimento alla durata dell'anno civile), gli interessi di mora¹⁸, gli eventuali criteri di indicizzazione, il prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa (comprese le spese postali, di scritturazione contabile, di istruttoria e per le comunicazioni ai clienti), comunque denominati, gravanti sui clienti, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto, le penali, il tasso annuo effettivo globale (per le operazioni di credito al consumo) o l'indicatore sintetico di costo¹⁹, il compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata dei crediti fondiari²⁰. Tutte le condizioni economiche sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente.

Per i rapporti di conto corrente devono essere elencati gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'apertura del conto, i giorni di valuta sui versamenti e sui prelevamenti²¹, i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati, tutte le causali che danno origine a una scritturazione che comporta l'addebito di oneri economici (specifican-

¹⁷ Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte). Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, si considera solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi.

¹⁸ Interessi calcolati in caso di ritardato pagamento delle rate di rimborso di un prestito.

¹⁹ Cfr. il punto d).

²⁰ Secondo quanto previsto dalla deliberazione del CICR 9 febbraio 2000. A tale riguardo, va rilevato che è nullo qualunque patto, comprese le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, qualora richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante (art. 7, comma 1, legge n. 40/2007).

²¹ I giorni di valuta sono parzialmente disciplinati dalle norme sulla trasparenza: gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento (art. 120, comma 1 del T.U. bancario).

done l'importo), le commissioni di massimo scoperto. Per quanto riguarda i bonifici sono indicate le modalità di calcolo delle commissioni e delle spese a carico del cliente, l'eventuale data di valuta applicata e il tasso di cambio.

La quarta sezione (*Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio*) riporta, anche in sintesi, le clausole relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente, tra cui quelle riguardanti il recesso, i termini di esecuzione delle operazioni (per i contratti di finanziamento, i tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate), i tempi di chiusura del rapporto, i termini per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi, il rinnovo tacito del contratto alla scadenza, l'accettazione di contratti accessori, gli esoneri di responsabilità a favore della banca, il foro competente, gli organi e le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.

Devono essere inoltre indicate le clausole che possono essere variate unilateralmente, con la specificazione del diritto della banca di variarle, e l'eventuale conformità del contratto a schemi standard raccomandati da istituzioni comunitarie, concordati dalle associazioni di categoria o previsti da codici di autoregolamentazione.

Per quanto riguarda i bonifici sono specificati i termini massimi entro i quali, in esecuzione di un ordine di bonifico, i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario e, in caso di ricevimento di un bonifico, i fondi sono messi a disposizione del beneficiario, con la chiara indicazione del momento iniziale di tale periodo²², le procedure di reclamo e di ricorso e le modalità per accedervi.

La Banca d'Italia, infine, può intervenire sulla struttura e sul contenuto dei fogli informativi, prescrivendo che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi e, valutate le prassi di mercato, stabilendo schemi uniformi di fogli informativi per singole tipologie di operazioni e di servizi.

Di particolare rilevanza ai fini della trasparenza sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale è l'obbligo, dal 1° marzo 2009, di predisporre un documento contenente l'elenco di tutte le tipologie di mutui offerti, con il rinvio ai relativi fogli informativi, per la pubblicità delle condizioni eco-

²² Per i bonifici transfrontalieri i termini sono fissati secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 253/2000 («Attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri»). Il foglio informativo indica che, in caso di mancato rispetto dei termini, è dovuto un indennizzo nella misura prevista dal decreto (art. 4, commi 3 e 6), fa presente che rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'operazione e contiene l'espressa indicazione dei casi nei quali la legge limita o esclude la responsabilità della banca.

nomiche e contrattuali²³. Per ogni operazione di mutuo le banche devono indicare in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici e riportare almeno il tasso di interesse (in caso di tasso variabile sono indicati lo *spread*, il parametro di riferimento e il tasso al momento della pubblicità), la durata minima e massima, le modalità di ammortamento e la periodicità delle rate. Tale documento è messo a disposizione del cliente nei casi e secondo le modalità previste per i fogli informativi ed è inviato a coloro che hanno un mutuo in essere in occasione della prima comunicazione periodica utile e comunque non oltre il 15 aprile 2009.

Specifiche disposizioni sono previste nei casi di offerta fuori sede e di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sulla banca committente, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta. Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo²⁴ e la banca deve acquisire dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna²⁵.

Se la banca utilizza tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione, mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente. Quando il contratto viene concluso su richiesta del cliente utilizzando tecniche che non consentono di trasmettere l'avviso e il foglio informativo, la banca mette a disposizione del cliente tali documenti subito dopo la conclusione del contratto.

Con riferimento alla rete *Internet* o a reti analoghe, l'avviso delle prin-

²³ Così stabiliscono le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del 30 dicembre 2008, emanate a seguito della norma che impone alle banche di offrire alla clientela la possibilità di stipulare mutui per l'acquisto dell'abitazione principale a un tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea e affida alla Banca d'Italia il compito di dettare le relative disposizioni di trasparenza (art. 2, comma 5, D.L. n. 185/2008). In sede di conversione del decreto tale obbligo è stato esteso anche agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del T.U. bancario.

²⁴ L'obbligo di consegna dell'avviso e del foglio informativo non si applica alla moneta elettronica realizzata attraverso carte «usa e getta».

²⁵ L'obbligo di consegna non si applica se il soggetto incaricato dell'offerta è una banca o un intermediario finanziario di cui all'art. 106 del T.U. bancario. L'esenzione dall'obbligo della consegna del foglio informativo vale solo qualora l'offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato.

cipali norme di trasparenza e i fogli informativi devono essere accessibili dalla pagina di apertura del sito (*home-page*) e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina dedicata ai rapporti commerciali con i clienti. I fogli informativi sono integrati con l'indicazione dei costi connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato e dei recapiti che permettono di contattare rapidamente la banca e comunicare efficacemente con essa.

c) Prima della conclusione del contratto, la banca deve consegnare al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto e non può essere sottoposta a termini o condizioni, ma può essere subordinata al pagamento di un rimborso per le spese. In presenza di modifiche delle condizioni contrattuali indicate nella copia, la banca, prima della conclusione del contratto, deve informare il cliente e fornire, a richiesta, una copia del nuovo testo contrattuale.

In caso di offerta fuori sede attraverso soggetti terzi, questi ultimi sono sottoposti agli stessi obblighi previsti per la banca. Qualora siano utilizzate tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale, comprensivo delle condizioni generali di contratto, deve essere fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.

d) Al contratto è allegato un *documento di sintesi*, volto a fornire una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Il contratto e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul TAEG, quando riguardano mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti (ad esempio, prestiti personali e finalizzati).

2.3. I contratti

Le norme sulla trasparenza intervengono sulla forma e sul contenuto dei contratti bancari²⁶.

Per quanto riguarda la forma, i contratti sono redatti per iscritto e un

²⁶ I contratti bancari sono disciplinati anche dalle norme del Codice civile riguardanti le clausole vessatorie nei rapporti con i consumatori (artt. 1469-*bis* ss.), dal D.Lgs. n. 206/2005 recante il Codice del consumo, dal D.Lgs. n. 190/2005 relativo alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e dal D.Lgs. n. 70/2003 in materia di commercio elettronico.

esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, deve essere consegnato al cliente; la consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sull'esemplare del contratto conservato dalla banca. In caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo: tale nullità, come tutte quelle previste dalle norme sulla trasparenza, è relativa, poiché può essere fatta valere solo dal cliente.

Peraltro, la forma scritta non è obbligatoria:

- per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto²⁷;
- per le operazioni e i servizi prestati in via occasionale, quali, ad esempio, ordini di pagamento a favore dei terzi, acquisto e vendita di valuta estera, emissione di assegni circolari, purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che la banca mantenga evidenza dell'operazione compiuta e consegni o invii tempestivamente al cliente conferma scritta dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate;
- per l'emissione di moneta elettronica attraverso carte di pagamento prepagate anonime non ricaricabili.

Per i bonifici le banche devono fornire una chiara e completa informativa scritta sull'operazione²⁸, eventualmente anche per via elettronica, a meno che il cliente non vi rinunci espressamente²⁹.

Relativamente al contenuto, i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati (commissioni, spese, comprese quelle relative alle comunicazioni alla clientela, ed eventuali oneri di mora per i contratti di credito). Il testo del contratto deve riportare almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali:

- di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati;

²⁷ L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le modifiche e le integrazioni del contratto redatto per iscritto.

²⁸ L'informativa contiene le seguenti informazioni minimali: un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico; l'importo iniziale del bonifico; l'importo di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente; l'eventuale data di valuta applicata.

²⁹ Per i bonifici transfrontalieri, se l'ordinante ha specificato che le spese sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, quest'ultimo deve esserne informato dalla propria banca; inoltre, in caso di conversione di valute, la banca che effettua la conversione deve informare il cliente del tasso di cambio applicato.

– che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi.

In quest'ultima ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse o ogni altro prezzo e condizione praticati si applicano:

– il tasso nominale minimo (per le operazioni attive) e quello massimo (per le operazioni passive) dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;

– gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi. In mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, viene indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto.

Nel contratto deve essere inoltre espressamente indicata la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione, con clausola approvata specificamente dal cliente³⁰.

Se alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendono dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura o non sono comunque individuabili al momento della redazione del contratto, devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione di tali componenti di costo. Qualora il contratto sia stipulato in forma diversa da quella scritta, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell'operazione, se prevista.

Con riferimento ai tassi di interesse, i contratti devono indicare la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso annuo che tiene conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi sono inefficaci se non sono specificamente approvate per iscritto dal cliente.

Nelle operazioni di credito fondiario i contratti devono riportare, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula di calcolo dell'eventuale compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata, e prevedere inoltre che nessun altro onere può essere ad-

³⁰ Secondo il T.U. bancario (art. 118, comma 1), nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, comma 2, c.c. Per «giustificato motivo» si intende un evento che incide direttamente sul rapporto contrattuale come, ad esempio, un cambiamento nel grado di rischio del cliente o una variazione dei tassi di interesse che determina una modificazione dei costi per la banca.

debitato. Ai contratti di credito al consumo, infine, si applicano le disposizioni specifiche previste dal T.U. bancario (art. 124).

È consentito stipulare contratti anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché siano rispettate le disposizioni sulla forma dei contratti. In caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta è soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dalle norme in materia di documento informatico e di firma digitale³¹; in ogni momento del rapporto il cliente ha comunque diritto di ricevere copia cartacea del contratto.

Particolarmente importante, infine, è la facoltà, attribuita alla Banca d'Italia, di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato³²; in questo modo si limita l'autonomia negoziale delle parti, ma, standardizzando i contratti, si agevola il cliente nella valutazione e nel confronto delle operazioni e servizi offerti dalle banche. Peraltro, poiché l'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia ai sensi della legge n. 287/1990 (v. Cap. 3, nota 3) ha stabilito che gli schemi contrattuali elaborati dall'ABI non sono vincolanti per le banche associate e possono essere quindi modificati e integrati in base alle esigenze delle banche stesse e della loro clientela, si può affermare che l'obiettivo della Banca d'Italia, al fine di tutelare la concorrenza, è quello di incentivare un processo di differenziazione dell'offerta. La tipizzazione degli schemi contrattuali rappresenta perciò un'ipotesi destinata a concretizzarsi solo nei casi in cui l'autonomia negoziale delle banche conduca a risultati incompatibili con le norme sulla trasparenza.

2.4. *Le comunicazioni alla clientela*

Le comunicazioni alla clientela comprendono:

- a) l'informazione sulle variazioni contrattuali;
- b) i supporti informativi consuntivi che le banche devono inviare al cliente (comunicazioni periodiche);

³¹ Cfr. il D.P.R. n. 445/2000. Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici le banche devono inoltre osservare le norme specificamente previste per l'utilizzo di tali tecniche, quali, ad esempio, quelle attuative della direttiva 2002/65/CE, in materia di vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, o quelle in materia di commercio elettronico (D.Lgs. n. 70/2003).

³² Art. 117, comma 8, del T.U. bancario. Avvalendosi di tale facoltà, la Banca d'Italia ha provveduto a disciplinare la raccolta in titoli delle banche (v. Cap. 7).

- c) le informazioni su specifiche operazioni effettuate dal cliente (comunicazioni a richiesta);
- d) le informazioni sulle decisioni di *rating*.

a) La banca deve comunicare al cliente le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali³³ secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni; la comunicazione, da inviare presso il domicilio indicato dal cliente, deve avvenire in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente³⁴. A tale scopo deve essere utilizzato un documento di sintesi, che aggiorna quello unito al contratto, nel quale sono evidenziate le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Tale documento deve contenere, fra l'altro, l'indicazione del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

Per i rapporti in cui non è possibile l'individuazione del cliente, le banche adempiono all'obbligo di comunicazione mediante appositi avvisi nei locali aperti al pubblico.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta delle variazioni contrattuali, il cliente ha diritto di recedere dal contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tale diritto, peraltro, non costituisce uno strumento di tutela particolarmente efficace poiché, anche in presenza di variazioni sfavorevoli, prevale l'interesse del cliente alla conservazione del contratto, soprattutto se relativo ad operazioni di prestito che, in caso di recesso, comporterebbero l'immediato rimborso dei finanziamenti in essere.

b) Nei contratti di durata le banche devono fornire per iscritto, alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

³³ Le variazioni sfavorevoli sono valutate con separato riferimento a ciascuna condizione o clausola, senza considerare eventuali vantaggi compensativi derivanti dalla contestuale modifica di altre condizioni o clausole. Le variazioni delle previsioni relative ai parametri di indicizzazione sono sempre comunicate al cliente. Non sono soggette all'obbligo le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla loro volontà.

³⁴ Secondo la nuova versione dell'art. 118 del T.U. bancario, introdotta con il D.L. n. 223/2006, non è più consentita la comunicazione impersonale mediante avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, mentre è ammessa, se accettata dal cliente, quella tramite posta elettronica.

La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali. Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il documento di sintesi aggiorna quello unito al contratto e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente³⁵. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a 2.500 euro.

Nei rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il documento di sintesi sono inviati con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi.

Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione l'estratto conto annuale e il documento di sintesi presso lo sportello in cui si intrattiene il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno.

Nei contratti di credito fondiario, le comunicazioni periodiche includono l'indicazione dell'eventuale compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata.

Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite possono essere omesse le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, se le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).

c) Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La banca deve indicare, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

³⁵ Nei contratti di finanziamento in cui l'insieme delle condizioni contrattuali non sia modificabile il documento di sintesi può limitarsi all'indicazione delle condizioni economiche.

d) La Banca d'Italia può disporre che le banche illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei *rating* che le riguardano; l'eventuale conseguente comunicazione non comporta oneri per il cliente.

Se la banca utilizza strumenti telematici, le parti possono stabilire che le comunicazioni siano fornite esclusivamente attraverso un particolare mezzo di comunicazione (ad esempio, mediante posta elettronica o accesso al sito *Internet* della banca), purché la relativa clausola contrattuale sia espressamente accettata dal cliente. In questo caso i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano indicati, fra l'altro, i termini per l'esercizio dei diritti di recesso e di contestazione delle comunicazioni periodiche.

In ogni momento del rapporto il cliente ha comunque il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza le informazioni devono essere fornite su supporto durevole. I costi connessi all'utilizzo di tali tecniche, all'invio di copia cartacea della documentazione o al cambiamento della tecnica utilizzata devono essere oggetto di specifica informativa.

2.5. Le modalità di calcolo degli interessi

Le norme sulla trasparenza disciplinano la produzione di interessi su interessi, cioè il calcolo degli interessi anatocistici³⁶. Le operazioni interessate sono:

- le operazioni in conto corrente;
- i finanziamenti con rimborso rateale;
- le operazioni di raccolta.

Nelle operazioni in conto corrente è ammessa la capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma al cliente deve essere assicurata la stessa periodici-

³⁶ L'art. 120, comma 2 del T.U. bancario attribuisce al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi maturati nelle operazioni bancarie, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. In attuazione di tale norma, il CICR ha emanato la deliberazione del 9 febbraio 2000.

tà di capitalizzazione sia degli interessi attivi, sia di quelli passivi per ogni singolo conto; tale periodicità è liberamente concordata fra le parti. In caso di chiusura del conto, se indicato nel contratto, sul saldo finale possono essere calcolati gli interessi, ma questi non possono essere capitalizzati.

Nei finanziamenti con rimborso rateale, se indicato nel contratto, è possibile calcolare gli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate e sull'importo complessivamente dovuto qualora il mancato pagamento delle rate determini la risoluzione del contratto; tuttavia, tali interessi non possono essere capitalizzati. Quando il pagamento della rata o del debito residuo avviene mediante regolamento in conto corrente, si applicano le regole previste per le operazioni in conto corrente.

Nelle operazioni che prevedono un periodo di pre-finanziamento è invece possibile capitalizzare gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo poiché, se stabilito nel contratto, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.

Anche nelle operazioni di raccolta è consentita la capitalizzazione infrannuale degli interessi a favore del cliente, secondo modalità e criteri che devono essere indicati nel contratto.

Va infine rilevato che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR (22 aprile 2000) sono valide ed efficaci fino a tale data e devono essere adeguate dopo di essa³⁷.

Per comprendere gli effetti economici della capitalizzazione degli inte-

³⁷ Tale norma, introdotta con l'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999, intendeva risolvere il problema sorto in seguito ad alcune sentenze della Corte di Cassazione (n. 2374, n. 3096 e n. 12507/1999) che stabilivano la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto basata su un uso negoziale e non normativo, e perciò incompatibile con l'art. 1283 del Codice civile che ammette l'anatocismo, in mancanza di usi contrari, solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione successiva alla scadenza degli interessi, e sempre che siano dovuti almeno per sei mesi. La conseguenza di tali sentenze è che la dichiarazione di nullità determina la retroattività degli effetti delle sentenze stesse, con il rischio, per le banche, di dover restituire i maggiori interessi addebitati ai clienti. La Corte costituzionale (sent. n. 425/2000) ha però sancito l'incostituzionalità della norma in esame, per cui l'intento del legislatore di bloccare la retroattività della dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta, allo stato attuale, compromesso. A ciò si aggiunge l'ulteriore sentenza (n. 21095/2004) con cui la Cassazione ha dichiarato invalide anche le clausole anatocistiche anteriori al 22 aprile 2000, consentendo così l'avvio delle richieste di restituzione dei maggiori interessi pagati dai correntisti. Tali richieste, peraltro, devono essere attentamente valutate in termini di convenienza: prima di procedere nei confronti della banca è infatti necessario effettuare una stima delle somme recuperabili e considerare i costi (assistenza legale, perizie tecniche, ecc.) e i tempi delle procedure giudiziarie.

ressi si consideri un conto corrente, aperto da due anni, nel quale gli interessi siano stati capitalizzati trimestralmente. I dati sugli interessi addebitati e sui tassi applicati, indicati negli estratti conto, sono riportati nel seguente prospetto:

	Anno 1	<i>i</i>	Anno 2	<i>i</i>
1° trimestre	24.000	8,5%	23.000	7,5%
2° trimestre	25.000	9,0%	26.000	8,0%
3° trimestre	28.000	9,5%	22.000	7,0%
4° trimestre	21.000	8,0%	20.000	6,5%

A questo punto è possibile calcolare gli interessi anatocistici:

$(24.000 \times 9,0 \times 91\text{gg})/36.500$ $(24.000 \times 9,5 \times 92\text{gg})/36.500$ $(24.000 \times 8,0 \times 92\text{gg})/36.500$	1.597	Interessi sugli interessi del 1° trimestre (dall'1.4 al 31.12)
$(25.000 \times 9,5 \times 92\text{gg})/36.500$ $(25.000 \times 8,0 \times 92\text{gg})/36.500$	1.103	Interessi sugli interessi del 2° trimestre (dall'1.7 al 31.12)
$(28.000 \times 8,0 \times 92\text{gg})/36.500$	565	Interessi sugli interessi del 3° trimestre (dall'1.10 al 31.12)
1.597 + 1.103 + 565	3.265	Interessi anatocistici dell'anno 1

$(23.000 \times 8,0 \times 91\text{gg})/36.500$ $(23.000 \times 7,0 \times 92\text{gg})/36.500$ $(23.000 \times 6,5 \times 92\text{gg})/36.500$	1.241	Interessi sugli interessi del 1° trimestre (dall'1.4 al 31.12)
$(26.000 \times 7,0 \times 92\text{gg})/36.500$ $(26.000 \times 6,5 \times 92\text{gg})/36.500$	885	Interessi sugli interessi del 2° trimestre (dall'1.7 al 31.12)
$(22.000 \times 6,5 \times 92\text{gg})/36.500$	360	Interessi sugli interessi del 3° trimestre (dall'1.10 al 31.12)
$(3.265 \times 7,5 \times 90\text{gg})/36.500$ $(3.265 \times 8,0 \times 91\text{gg})/36.500$ $(3.265 \times 7,0 \times 92\text{gg})/36.500$ $(3.265 \times 6,5 \times 92\text{gg})/36.500$	237	Interessi sugli interessi anatocistici dell'anno 1
1.241 + 885 + 360 + 237	2.723	Interessi anatocistici dell'anno 2
3.265 + 2.723	5.988	Interessi anatocistici totali

L'importo ottenuto misura i maggiori interessi addebitati nel conto corrente a causa della capitalizzazione trimestrale. In questo caso gli interessi anatocistici costituiscono il 3,2% degli interessi totali del biennio (5.988 su 189.000).

Per quanto riguarda gli effetti economici della norma che prevede la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, va detto che è sempre conveniente per il cliente il passaggio dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e annuale degli interessi passivi alla capitalizzazione trimestrale o annuale degli interessi attivi e passivi, poiché diminuisce la differenza fra tasso attivo e tasso passivo (*spread*).

Si consideri, a tale proposito, il seguente esempio, nel quale i tassi effettivi sono calcolati con la capitalizzazione composta:

$$i_e = [(1 + i/n)^n - 1] \times 100,$$

dove:

i_e = tasso effettivo (composto);

i = tasso nominale (semplice);

n = periodicità di capitalizzazione.

	<i>Tasso nominale</i>	<i>Capitalizzazione</i>	<i>Tasso effettivo</i>
<i>Tasso attivo</i>	7%	Trimestrale ($n = 4$)	7,18%
<i>Tasso passivo</i>	2%	Annuale	2%
<i>Spread</i>	5%		5,18%

	<i>Tasso nominale</i>	<i>Capitalizzazione</i>	<i>Tasso effettivo</i>
<i>Tasso attivo</i>	7%	Trimestrale	7,18%
<i>Tasso passivo</i>	2%	Trimestrale	2,01%
<i>Spread</i>	5%		5,17%

	<i>Tasso nominale</i>	<i>Capitalizzazione</i>	<i>Tasso effettivo</i>
<i>Tasso attivo</i>	7%	Annuale	7%
<i>Tasso passivo</i>	2%	Annuale	2%
<i>Spread</i>	5%		5%

Passando dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e annuale degli interessi passivi alla capitalizzazione trimestrale o annuale degli in-

teressi attivi e passivi, lo *spread* diminuisce, passando dal 5,18% al 5,17% o 5%.

La scelta di una periodicità di capitalizzazione più frequente può invece risultare non conveniente per il cliente, come risulta dal seguente esempio, nel quale gli interessi attivi e passivi sono capitalizzati mensilmente:

	<i>Tasso nominale</i>	Capitalizzazione	<i>Tasso effettivo</i>
<i>Tasso attivo</i>	7%	Mensile ($n = 12$)	7,23%
<i>Tasso passivo</i>	2%	Mensile	2,02%
<i>Spread</i>	5%		5,21%

In questo caso, rispetto alla capitalizzazione annuale degli interessi attivi e trimestrale degli interessi passivi, lo *spread* per la banca aumenta, passando dal 5,18% al 5,21%, poiché l'incremento del tasso attivo (dal 7,18% al 7,23%) è maggiore dell'incremento del tasso passivo (dal 2% al 2,02%).

Riferimenti bibliografici

ALPA G.

2003 *La trasparenza dei contratti bancari*, Cacucci, Bari.

CAPOBIANCO E.

2002 *I contratti delle banche: trasparenza ed equilibrio nei rapporti con la clientela*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, n. 2.

CARATELLI M.

2006 *La trasparenza tra banche e clienti. Fabbisogni informativi ed intervento pubblico*, Franco Angeli, Milano.

DOLMETTA A.A.

1998 *Normativa di trasparenza e ruolo della Banca d'Italia*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, n. 1.

GARILLI C.

2001 *L'anatocismo nei rapporti bancari alla luce della deliberazione Cicer 9 febbraio 2000*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, n. 2.

MINERVINI E.

1997 *La trasparenza delle condizioni contrattuali (contratti bancari e contratti con i consumatori)*, in *Banca e Borsa*, Parte I.

NIGRO A.

1993 *La nuova normativa sulla trasparenza bancaria*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, n. 4.

NIGRO A.

1998 *Disciplina di trasparenza delle operazioni bancarie e contenuto delle condizioni contrattuali: note esegetiche*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, n. 4.

SIRENA P.

2007 *Il jus variandi della banca dopo il c.d. decreto-legge sulla competitività (n. 223 del 2006)*, in *Banca e Borsa*, Parte I.

